



COMUNE DI GIOIA SANNTICA

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 DEL 31-05-2022

Oggetto:

ADOZIONE PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5 DEL 04/08/2011, DI ESECUZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22/12/2004 N. 16.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:25**, si è riunita in video-conferenza, sulla chat WhatsApp dedicata, la Giunta Comunale ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 3 del 30.03.2020. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti/assenti:

GAETANO GIUSEPPE	Sindaco	P
Landolfi Alessandro	Vice Sindaco	P
Franco Maria Rosaria	Assessore	P
Pascale Pina	Assessore	P
Iannucci Cristian	Assessore	P

Partecipa all'adunanza in video-conferenza il Segretario Comunale Piscitelli Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco dott. GAETANO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza per la discussione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, allo scopo pubblicata sulla medesima chat WhatsApp dedicata, come a seguire riportata;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico - contabile dai responsabili dei servizi ex art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come a seguire riportati

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.49- sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimo il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

Gioia Sannitica, 31-05-2022

Il Responsabile dell' Area
Aldo Di Palma

Premessa:

La formazione del Piano Urbanistico Comunale costituisce il momento cardine per la definizione dell'assetto urbanistico e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del territorio comunale al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità.

La natura innovativa e complessa del nuovo strumento urbanistico introdotto

dalla Legge Regionale 16/2004 “Norme sul Governo del Territorio”, richiede, nella sua applicazione, un approccio interpretativo parimenti innovativo, un metodo di lavoro che operi attraverso fasi di lettura, descrizione e interpretazione dei fenomeni territoriali e insediativi; proprio per questo la metodologia di elaborazione del Piano è stata ispirata ai nuovi modelli di pianificazione, modelli per altro riconosciuti e prescritti dalla nuova legislazione urbanistica regionale.

Tale nuova e più aggiornata metodologia di piano si rivolge a definire scenari prospettici in grado di tener conto soprattutto delle compatibilità e delle suscettibilità territoriali, dalle quali fare scaturire un disegno di lungo periodo o atemporalizzato, fondato sulla sostenibilità delle trasformazioni indotte e sulla coerenza e razionalità interna all’assetto delineato con caratteri non contingenti, ma appunto strutturali. Sul versante delle connesse e necessarie indagini conoscitive preliminari al piano, si sono, pertanto, approfonditi e privilegiati gli aspetti di carattere ambientale ed insediativo e quelli della trama delle pianificazioni generali e settoriali vigenti o *in itinere*, ai fini della determinazione delle obiettive condizioni di attività o di condizionamento in grado di costituire una griglia di valutazione nei confronti delle scelte ubicazioni degli insediamenti e delle attività. Il problema fondamentale affrontato con il Piano Urbanistico Comunale non è stato quindi misurare la capacità di un territorio di sopportare trasformazioni, ma riconoscere quali fossero le trasformazioni appartenenti a quel territorio, alla storia, alla sua natura, alla sua comunità. I valori riconosciuti dei luoghi, le risorse durevoli (e sostenibili) di un luogo, sono elementi su cui si sono sviluppate azioni di conservazione e tutela, ma anche di progettazione di nuove specificità e nuovi valori: un modello di sviluppo caratterizzato da un uso continuativo, rinnovabile appropriato delle capacità di un territorio.

Altro carattere distintivo e qualificante del nuovo Piano riguarda l’aspetto della sua flessibilità definita all’interno delle disposizioni strutturali, che ha quale suo indispensabile corollario e quale fase operativa concreta le disposizioni programmatiche, nonché gli Atti di Programmazione degli Interventi ed i Piani Urbanistici Attuativi. La definizione specifica e di dettaglio dei contenuti progettuali del piano, la loro temporalizzazione, l’individuazione delle modalità, dei soggetti, degli impegni e della responsabilità dell’attuazione degli interventi saranno, quindi, affidate agli strumenti che scaturiranno con l’entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

La disciplina dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla Legge regionale n° 16/2004 e dal relativo Regolamento di attuazione n° 5/2011, attribuisce ai Comuni la piena ed esclusiva competenza e responsabilità del procedimento di formazione, adozione e approvazione dei piani urbanistici comunali e delle loro varianti, prescrivendo una sequenza di attività e adempimenti da assolvere.

In tale ottica e per meglio comprendere l’*iter* di formazione del Piano si è ritenuto opportuno riportare di seguito l’evoltersi normativo che ha contraddistinto tale materia ed in particolare le disposizioni normative regionali emanate al riguardo e, precisamente:

- la legge regionale n.16/2004 recante “Norme sul Governo del Territorio” ed in particolare gli articoli:

art. 43 – bis della legge 16/2004 il quale così recita:

Regolamento di attuazione (1)

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento

amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all'articolo 41, la disciplina dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.

art. 44 Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.

1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del Ptr.
 2. *I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi. (1)*
 3. *Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2022, di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. (2)*
 4. *Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea. (3)*
 5. La Regione adotta il Ptr entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
 6. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge, la verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell'approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti.
- (1) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.
- (2) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già sostituito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.
- (3) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. In precedenza già sostituito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

- (4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1.
- (5) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.
- (6) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 giugno 2017, n. 19.

Art. 45 Regime transitorio della strumentazione in itinere.

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai Prg già adottate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21 aprile 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 maggio 2005 recante chiarimenti circa l'interpretazione della normativa regionale n.16/2004;

- la legge regionale n.15 dell'11 agosto 2005, pubblicata sul BURC n. 40 del 18 agosto 2005;

- la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16;

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 214 del 24.05.2011, pubblicata sul BURC n. 35 del 6 giugno 2011 ad oggetto: "Approvazione regolamento in attuazione dell'art.43 bis della legge regionale 16/2004 e s.m.i. recante "Norme sul governo del territorio";

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°312 del 28 giugno 2012 ad oggetto: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA. VERIFICA DI COMPATIBILITA' (CON ALLEGATI).

La predetta deliberazione è stata pubblicata sul BURC n. 41 in data 2 luglio 2012;

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 605 del 20.12.2013, pubblicata sul BURC n. 74 del 30.12.2013 ed in particolare l'art.1 (Modifica al comma 3 dell'articolo 1 Regolamento n.5 del 4 agosto 2011) il quale così recita: "1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi";

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 325 del 21/07/2015, pubblicata sul BURC n. 46 del 27 luglio 2015, con la quale è stato modificato il comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio (Regolamento del 4 agosto 2011, n.5 –pubblicato sul BURC n.53 del 8 agosto 2011). Pertanto il termine ivi riportato, con la sopra citata D.G.R.C. è stato prorogato da 36 a 48 mesi;

- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 , pubblicata sul BURC n. 54 del 8 agosto 2016 ed in particolare l'art. 16, comma 6 il quale così dispone: *All'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti "60 mesi";*

- la legge regionale 22 giugno 2017, n.19, pubblicata sul BURC n.50 del 22 giugno 2017 ed in particolare l'art.4 ed in particolare il comma 2, lettera c) e

seguenti i quali così recitano:

c) i commi 2 e 3 dell'art.44 sono sostituiti dai seguenti;

2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'art. 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2022 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti”;

d) al comma 4 dell'articolo 44 le parole “della legge regionale n.17/82” sono soppresse;

e) il comma 6 dell'articolo 44 è abrogato.

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n.22 (Legge annuale di semplificazione 2016- Manifattur@Campania: Industria 4.0) nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

- la deliberazione della Delibera di G.R. n° 116 del 26/03/2019 e precisato che: Con l'articolo 1, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 inerente norme sul governo del territorio. Il citato articolo 44 detta disposizioni transitorie relativamente agli strumenti di pianificazione. In particolare il novellato comma 2 dell'articolo 44 dispone che: "I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022. La Regione, per i Comuni inadempienti, ai soli fini di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, provvede alla nomina di Commissari ad acta. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2019, ad integrazione del regolamento 4 agosto 2011, n. 5, disciplina le modalità di nomina dei Commissari, anche attraverso la gradazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione allo stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni interessati.". Pertanto, la modifica è consistita nello stabilire la nomina di Commissari ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi e che la Giunta regionale entro il 31 marzo 2019 deve disciplinare tale esercizio mediante una normativa ad integrazione del regolamento n. 5 del 2011, anche attraverso la gradazione di detto esercizio, in considerazione dello stato di avanzamento delle procedure in corso presso i Comuni relativamente all'adozione/approvazione del piano urbanistico comunale. Pertanto, con la presente deliberazione si intende approvare l'integrazione al regolamento n. 5 del 2011 in attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 44 delle L.R. 16/2004. La proposta integra il suddetto regolamento aggiungendo altri due articoli, 3 bis e 3 ter, che riguardano in particolare il supporto finanziario e tecnico della Regione e la disciplina dei poteri sostitutivi di cui all'art. 44 L.R. n. 16/2004. Con detti articoli si ribadisce il concetto dell'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia nell'attività di pianificazione urbanistica da parte del comune, i poteri sostitutivi sono esercitati da un Commissario ad acta la cui durata e le modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nel provvedimento di nomina effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Compito della struttura amministrativa competente è di procedere a individuare lo stato di avanzamento dei processi di redazione dei PUC al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si stabiliscono sia le modalità per

l'esercizio dei poteri sostitutivi sia la "gradazione" di detto esercizio. L'intervento sostitutivo è preceduto dalla diffida ad adempiere rivolta all'amministrazione comunale. Sono stati individuati due stadi di avanzamento della pianificazione urbanistica alla data del 31 marzo 2019: 1. approvazione del preliminare di piano urbanistico; 2. adozione del piano urbanistico comunale. Per i comuni privi del piano urbanistico comunale adottato a detta data si procede alla nomina del commissario ad acta decorsi 150 giorni dalla prevista diffida. Per i Comuni che alla detta data siano privi del preliminare di piano la Regione, nell'ambito dei 150 giorni, concede che il comune possa provvedere alla sua approvazione nei successivi 60 giorni dalla citata diffida. In caso d'inerzia è nominato il commissario ad acta allo scadere del sessantesimo giorno. In detto articolo, per agevolare e semplificare l'approvazione del preliminare e dello stesso piano urbanistico si sottolinea che il piano preliminare è composto almeno dal documento strategico, idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire ed è adottato unitamente al rapporto preliminare ambientale. Non si procede alla nomina del commissario ad acta qualora sia stato adottato il Piano Strutturale, previsto al comma 1 dell'articolo 9 in uno al RUEC definito all'articolo 11 dello stesso regolamento. Con l'integrazione al regolamento si stabilisce che presso la struttura amministrativa competente è istituito l'Elenco regionale dei commissari ad acta per l'attuazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi, la cui formazione e articolazione è prevista con provvedimento del Direttore Generale. Sempre al fine di favorire i processi di approvazione e adozione del PUC si stabilisce che per la redazione del P.U.C. la Regione fornisce la cartografia regionale e le ortofoto digitali disponibili e che assegna periodicamente ai Comuni che ne fanno richiesta, prevalentemente associati, contributi per la redazione degli stessi PUC. Inoltre, modificando il comma 1 dell'articolo 9 dello stesso regolamento si stabilisce che il piano strutturale e il piano programmatico possono essere adottati anche non contestualmente. Schema di regolamento recante: "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)" Art. 1 (Modifiche al regolamento regionale).

Che, stante il dettato normativo di cui sopra, fintantoché non si provveda all'adozione/approvazione del PUC da parte dei Comuni, restano vigenti le disposizioni normative del Vigente Programma di Fabbricazione;

Precisato ulteriormente che:

La Regione Campania con l'approvazione dell'integrazione al regolamento 5 del 4 agosto 2011 tende la mano ai Comuni inadempienti in fatto di Puc (piano urbanistico comunale). Stabilendo una gradualità legata allo stato di avanzamento di formazione del Puc prima di attivare i "poteri sostitutivi". L'adozione del Puc prevede un *iter* in tre passaggi: la stesura di un preliminare di Puc; l'adozione in giunta del Puc; l'approvazione definitiva dello strumento in Consiglio Comunale. Per semplificare la vita ai Comuni, la Regione fa chiarezza sulla natura del piano preliminare che nella nuova versione deve essere composto almeno del documento strategico idoneo a definire gli obiettivi qualitativi e strutturali che il Comune intende perseguire ed è approvato assieme al rapporto preliminare ambientale. C'è poi il discorso delle diffide che precederanno in ogni caso la nomina del commissario. La Regione ha già avviato un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei vari Comuni nei processi di redazione dei Puc. A breve sarà disponibile. A seguito della verifica, la Regione nominerà il commissario *ad acta* per quei comuni che alla data del 31 dicembre 2022 non avranno adottato il Puc ma solo se –

decorsi sessanta giorni dalla diffida – non avranno provveduto a dotarsi almeno del piano preliminare. E per quelli che – decorsi centocinquanta giorni dalla diffida – non avranno ancora adottato il piano in giunta. Non solo: la Regione opera un'altra semplificazione andando incontro a quei Comuni in regola con la componente strutturale del Puc. In buona sostanza, anticipando una modifica che potrebbe arrivare con la nuova legge, il piano strutturale del Puc viene separato dalla componente operativa. “Si afferma in questo modo – spiega Discepolo – il principio che il nuovo Puc e' quello strutturale, autonomo rispetto a quello operativo”. Piano operativo che con la nuova legge potrebbe sparire. “Pensiamo in questo modo – sottolinea Discepolo – di mettere in campo un'azione a sostegno delle amministrazioni comunali perché si dotino nel più breve tempo possibile del Puc, anche se in forma essenziale”.

DATO ATTO:

- Che questo Comune è dotato di strumentazione urbanistica consistente nel Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Comunità Montana del Matese n. 127 del 09/02/1988, nonché di regolamentazione edilizia istituita ai sensi del DPR 380/2001;
- Che detta strumentazione urbanistica, come già precisato, ha riacquisito piena efficacia per effetto delle disposizioni normative introdotte con le modifiche apportate al predetto regolamento di attuazione n° 5 del 4 agosto 2011;

Visto che:

- La legge Regionale del 22 dicembre 2004, n.16 *Norme sul governo del territorio*, disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale;
- il Comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e perseguendo i seguenti obiettivi:
 - promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo del suolo;
 - salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismici e vulcanico;
 - tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
 - miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
 - potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
 - tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
 - tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;
- il vigente Regolamento Edilizio venne approvato contestualmente al Piano Regolatore Generale con la succitata Delibera della Comunità Montana del Matese n. 127 del 09/02/1988 antecedentemente alla entrata in vigore del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, *Regolamento di attuazione per il governo del Territorio*, ossia della Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n.16 (*Norme sul governo del territorio*), e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione provinciale n. 15 del

30.03.2012, si è determinata la necessità di procedere alla formazione del nuovo strumento urbanistico comunale;

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2012 ha disposto, all'articolo 59 delle Norme tecniche di attuazione, l'obbligo di adozione del PUC e RUEC entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del piano provinciale, termine successivamente più volte prorogato, in ultimo con la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, che ha stabilito per l'adozione del PUC il termine del 31 dicembre 2022;

- il Comune di Gioia Sannitica ricade nell'Ambito Insediativo n. 8 Media Valle del Volturno ed è compreso nell'STS (Sistemi Territoriali Sviluppo) A10- MATESE- a Dominante Territoriale Naturalistica;

- l'amministrazione provinciale ha approvato il Piano di Coordinamento provinciale con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012 che include il Comune di Gioia Sannitica all'interno dell'ambito denominato "Piedimonte Matese", nella parte nord della provincia;

RICHIAMATO il *Regolamento del 4 agosto 2011 n. 5*, approvato in esecuzione della L.R. n.16/2004, e il relativo *Manuale operativo in materia di Governo del Territorio*, per cui:

- le amministrazioni, i cui piani non siano stati adottati dalla data di entrata in vigore del *Regolamento*, sono tenute a procedere secondo le nuove indicazioni da esso stabilite in accordo al *Manuale operativo*, che contiene indicazioni di carattere operativo relative a tempi, azioni, provvedimenti, competenze e contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed approvazione dei piani urbanistici comprensivi della valutazione ambientale strategica;

- ai sensi dell'articolo 3, il procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale (PUC) prevede la verifica della sostenibilità ambientale dello stesso attraverso la Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n.152/2006 e smi;

- ai sensi dell'articolo 2 comma 3, i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006;

- ai sensi dell'articolo 2 comma 8, l'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale ed è obbligatoriamente diverso da quello facente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;

- ai sensi dell'articolo 11, è disciplinato il procedimento di formazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC);

DATO ATTO CHE:

- con determina n. 240 del 31/12/2014 affidava all'Arch. CIOFFI Gianluca, docente di progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura di Aversa, l'incarico per la elaborazione della valutazione ambientale strategica (VAS);

- che con Delibera di G.C. n. 95 del 27/10/2015 in virtù del Regolamento di Attuazione n° 5/2011, veniva costituito l'Ufficio di Piano attraverso la nomina di figure necessarie per la redazione del PUC e RUEC, con l'affidamento alle figure sotto citate, oltre all'Arch. Gianluca Cioffi già nominato;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 17/05/2016 si procedeva alla nomina dell'Autorità Procedente ed Autorità Competente per la Valutazione Strategica relativa al PUC;

Soggetti competenti in materia Ambientale:

ARPAC Regionale- Dipartimento di Caserta- Corso Giannone, 50- 81100- Caserta;
 ASL CE/1- Via Matese,11-81016- Piedimonte Matese;
 Ufficio Provinciale del Genio Civile di Caserta, Via Cesare Barttisti,30;
 Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Caserta;
 Ente Parco Regionale del Matese Via Figulantina 81016- San Potito Sannitico
Enti con specifiche competenze territorialmente interessati
 Regione Campania Assessorato all’Ambiente, Via Santa Lucia, 81- 80134- Napoli;
 Regione Campania Assessorato All’Urbanistica, Via Santa Lucia, 19/C- Palazzo Armieri- 80134-Napoli;
 Regione Campania Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
 Regione Campania Assessorato all’Agricoltura ,Centro Direzionale Isola A/6- 80143- Napoli;
 Giunta Regionale della Campania- Settore Politica del Territorio-Centro Direzionale Isola A/6-80143-Napoli;
 Provincia di Caserta- Assessorato all’Agricoltura, 81100- Caserta;
 Provincia di Caserta Assessorato all’Urbanistica 81100- Caserta;
 Autorità di Bacino fiumi Liri-Garigliano-Volturno-Viale Lincoln ex Area Saint Gobain – Fabb. A/4-81100- Caserta;
 Amministrazioni comunali confinanti :
 Comune di Faicchio – Via Regina Elena, 66 – 82030;
 Comune di Ruviano – Corso Umberto I, 1 – 81010;
 Come di Alife – Piazza della Liberazione, 3 – 81011;
 Comune di Cusano Mutri (BN) – Via Municipio, 4/a – 82030;
 Comune di San Potito Sannitico – Piazza della Liberazione, 1 – 81016;
 Comune di Alvignano – Corso Umberto I, 202 – 81012;
 Ed inoltre i seguenti altri enti:
 Comunità Montana del Matese;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
 Enti e soggetti proprietari delle reti e gestori dei servizi pubblici (Enel Servizio Elettrico, SIP, Telecom, Consorzio Idrico di Terra di Lavoro, etc.);
 Individuare i soggetti definiti “pubblico”, interessati all’iter decisionale come segue:
 Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese;
 Coldiretti;
 Associazioni di categoria imprenditoriali.
 Soggetti esercenti, in ambito locale, attività commerciali ed altre analoghe;
 Soggetti esercenti, in ambito locale, attività professionali ed altre analoghe;
 Associazioni culturali, sportive, sociali, di protezione civile e di volontariato operanti sul territorio comunale (Polisportive, Caritas, etc.);
 Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Legambiente, Italia Nostra, WWF Italia , etc.);
 Comitati di cittadini:
 Associazioni venatorie;
 Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso;
 Istituto Scolastico Comprensivo di Gioia Sannitica e San Potito Sannitico
 Organizzazioni sindacali Ordini e collegi professionali.
 E’ da intendersi nella qualifica di “pubblico” ogni e qualsivoglia soggetto,

ente o rappresentante portatore di un interesse diffuso che abbia competenza e connessione con le scelte programmatiche che l'Amministrazione si propone di realizzare e che la indicazione di cui sopra ha un mero valore indicativo e non tassativo, passibile dunque di modifiche e/o integrazioni

CHE è stato istituito l'ufficio di Piano per la redazione del P.U.C. e relativi allegati, così come appresso specificato:

a) ELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS); Prof. Arch. Gianluca CIOFFI;

b) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / AUTORITA' PROPONENTE: Geom. Claudio E. MELILLO;

c) AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE: Geom. Giuseppe SISTO dell'Ufficio Tecnico Comunale Urbanistica del Comune di S. Potito Sannitico, coadiuvato dai componenti della Commissione locale per il paesaggio, istituita presso il Comune di Gioia Sannitica, così costituita: Ing. Pennella Michele, Arch. Di Bartolomeo Gianluigi, Dott. Agron. Romano Giuseppe, Ing. Ruggiero Vittorio, Ing. Marra Valter;

d) CONSULENZE ESTERNE:

- AGRONOMO: Dott. Agr. Loreto PASCALE;

- GEOLOGO: Dott. Geologo Antonio COFRANCESCO;

- ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Ing. Gianfranco FIONDELLA;

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA PUC: Arch. Gilda EMANUELE;

- Di definire i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati al procedimento di VAS nell'ambito del redigendo P.U.C.

- con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 17/05/2016 vennero approvati gli atti preliminari alla formazione del piano urbanistico comunale e, precisamente:

1. approvare, condividendone i contenuti e facendo propri tutti i relativi atti ed elaborati, il **Preliminare di Piano Urbanistico Comunale** ed il preliminare di **Rapporto Ambientale** redatti dai professionisti incaricati, in ottemperanza della LRC 16/2004, Regolamento Regionale 5/2011 e dal PTCP di Caserta di cui in atti;

2. di dare avvio alla elaborazione, del **PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) CON LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE;**

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento / Attività Proponente è il Geom. Claudio E. Melillo;

4. di dare mandato al responsabile del Procedimento affinché compia gli atti consequenziali previsti dalla LRC 16/2004 e dal Regolamento Regionale n. 5 del 2011, nonché del PTCP.;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 102 del 22/12/2021 è stato affidato l'incarico dei servizi di consulenza geologica finalizzati alla redazione degli elaborati contenuti nel PUC;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 102 del 22/12/2021 è stato affidato l'incarico dei servizi di redazione Zonizzazione Acustica finalizzati agli elaborati contenuti nel PUC;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 102 del 22/12/2021 è stato affidato l'incarico di redazione Progettazione Esecutiva del PUC;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 102 del 22/12/2021 è stato affidato l'incarico dei servizi di redazione Carta dell'Uso dei Suoli finalizzati agli elaborati contenuti nel PUC;
- è stato istituito sul sito web www.comune.gioiasannitica.ce.it una Sezione denominata PUC al fine di consentire la massima trasparenza e la diffusa partecipazione della cittadinanza e di tutti i soggetti ed enti coinvolti o interessati alle attività di pianificazione. In tale avviso veniva precisata l'importanza del documento, che unitamente al rapporto preliminare ambientale ha lo scopo di favorire un processo di partecipazione ampia all'elaborazione dello strumento di governo del territorio comunale, di stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti al processo di pianificazione, quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali operanti sul territorio.
- nell'ambito dell'incontro pubblico propedeutico alla formazione del piano urbanistico comunale, sono stati presentati gli studi del quadro conoscitivo come base di riferimento per la condivisione dello stato del territorio e dell'ambiente promuovendo l'approccio metodologico atto a conoscere, a pianificare, illustrando le linee e gli obiettivi generali adottati per la successiva definizione delle strategie di piano, ispirati da principi di semplificazione, sviluppo e sostenibilità, dando inizio all'attività di ascolto permanente, scandita da finalità differenti nell'ambito dei processi di pianificazione e di successivo monitoraggio, promuovendo la partecipazione come azione necessaria alla programmazione: *ascoltare, capire che esiste un domanda, circoscriverne il senso, per dare una risposta.*

CONSIDERATO che nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n.152/2006 e smi e dell'articolo 2 del *Regolamento del 4 agosto 2011, n.5*, sono individuati nella struttura organizzativa del comune di Gioia Sannitica:

- l'ufficio Pianificazione Urbanistica (Ufficio di Piano), quale Autorità procedente;
- l'Ufficio Valutazione ambientale strategica e paesaggistica, quale Autorità competente;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di giunta comunale n. 95 del 27/10/2015 è stato istituito l'ufficio per l'attuazione del PUC;
- con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 17/05/2016 è avvenuta la presa d'atto della predisposizione del *Preliminare del Piano urbanistico comunale* e del relativo *Preliminare di rapporto Ambientale* ed è stato dato mandato al Responsabile del Procedimento di procedere a tutti gli adempimenti necessari al prosieguo del procedimento di formazione del piano stesso;
- l'Autorità competente ha attivato il procedimento di valutazione ambientale strategica del redigendo Piano urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 5.1 dell'Allegato alla deliberazione di giunta regionale della Campania n. 203/2010;

CONSIDERATO che l'Autorità procedente e l'Autorità competente hanno:

- individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di attuazione della VAS, approvato con DPGRC n.19 del 18.12.2009, e concordato le modalità di consultazione attraverso l'indizione di un tavolo di consultazioni, articolato in due sedute, al fine di raccogliere contributi e pareri sui contenuti del Preliminare di Piano urbanistico e del relativo Preliminare di Rapporto Ambientale;
- individuato il pubblico interessato da coinvolgere nelle fasi di consultazione, concordandone le modalità;

ATTESO che sono state espletate le attività di consultazione previste per il *Preliminare del Piano urbanistico comunale* e del relativo *Preliminare di Rapporto Ambientale*, come si evince dai relativi atti depositati presso il competente Settore e della avvenuta pubblicità dei relativi atti;

Che in particolare è stato pubblicato l'avviso di consultazione del Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e del Preliminare di Rapporto ambientale, indirizzato al pubblico e alle organizzazioni, al fine di raccogliere proposte e osservazioni e condividere lo stato dell'ambiente, entro 30 giorni dalla pubblicazione stessa, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., dell'articolo 5 della Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i. e dell'articolo 7 del comma 1 e 2 del Regolamento di attuazione n. 5 del 4 agosto 2011;

- in data 21 aprile 2016- prot. 2111 si procedeva ad indire consultazione preliminare alla predisposizione della proposta di PUC.

A queste seguivano:

- l'incontro con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al procedimento di formazione del PUC, giuste le risultanze del verbale della seduta redatto in data 29 aprile 2016;
- durante il periodo di consultazione/pubblicazione non sono pervenute obiezioni;

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Geologo COFRANCESCO Antonio incaricato della redazione dello Studio Geologico per il PUC con i seguenti elaborati:

STUDIO GEOLOGICO PER IL PUC		
Denominazione		note
Elaborato	Titolo	Carta clivometrica
	Relazione Geologica	Carta del vincolo idrogeologico
	Stratigrafie sondaggi geognostici	Carta aree SIC – ZPS – Natura 2000
	Prove geotecniche laboratorio	Carta del Piano stralcio difesa PSDA
	Stendimenti sismici	Carta dell'idrografia e del potere erosivo
	Indagini nella microzonazione sismica	Carta del Parco del Matese
	Tavole inquadramenti	Carta della Stabilità
	Sezioni Geolitologiche	Carta MOPS I° Livello
	Carta geolitologica	Carta MOPS III° Livello

	Carta Idrogeologica	Carta ubicazione indagini
	Carta geomorfologica	Carta zonizz. Sismica e geotecnica
	Carta del rischio da frana PSAI	

VISTA la documentazione prodotta dal Prof. Arch. CIOFFI Gianluca incaricato della redazione della Valutazione Ambientale con i seguenti elaborati:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		
n.all.	Denominazione	note
Elaborato	Titolo	Scala
	Rapporto Ambientale L.R. 16/2004 e Regolamento n. 5 del 04.08.2011-BURC n° 53 del 08.08.2011 – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152	

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Agronomo PASCALE Loreto incaricato della redazione dello Studio Geologico per il PUC con i seguenti elaborati:

CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO		
Note		
Elaborato	Titolo	Scala
	Relazione agronomica	
	Carta dell'uso agricolo – forestale	

VISTA la documentazione prodotta dall'Arch. Gilda EMANUELE incaricata della redazione del Piano Urbanistico Comunale con i seguenti elaborati:

PIANO URBANISTICO COMUNALE		
n.all.	Denominazione	note
Elaborato	Titolo	Scala
A.1	Relazione	
A.2	Norme Tecniche di Attuazione	
A.3	Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale	
	Inquadramento Territoriale	

	Rilievo Aerofotogrammetrico	
	Piano Territoriale Paesistico	
	Piano Parco Regionale del Matese	
	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	
	Rete Ecologica Europea "Natura 2000"	
	Piano Territoriale Regionale	
	Vincolo Idrogeologico	
	Perimetrazione Centro Storico	
	Perimetrazione Centro Abitato	
	Piano Regolatore Esistente	
	Rete Idrica	
	Rete fognaria	
	Rete gas	
	Quadro d'insieme	
	Zonizzazione di dettaglio	1:5000
	Zonizzazione di dettaglio	1:5000
	Zonizzazione di dettaglio	1:2000
	Tabella Tipi EDilizi	

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Ing. FIONDELLA Gianfranco incaricato della redazione della Zonizzazione Acustica per il PUC con i seguenti elaborati:

ZONOZZAZIONE ACUSTICA		
Note		
Elaborato	Titolo	Scala

	Relazione Piano Zonizzazione Acustica	
	Regolamento acustico comunale	
	Tavola Quadro Unione	
	TAVOLA GR-A	
	TAVOLA GR-B	
	TAVOLA GR-C	
	TAVOLA GR-D	

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha verificato e accertato la conformità alle leggi e regolamenti e agli strumenti urbanistici territoriali sovra ordinati e di settore, del definitivo PUC, del rapporto Ambientale finalizzato alla VAS, della sintesi non tecnica, degli atti di programmazione, degli interventi e studi specialistici e di settore allegati, come da documentazione in atti del fascicolo il cui contenuto letterale deve intendersi integralmente riportato e trascritto in questa sede;

VISTE le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore aventi incidenza sulle attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell'attività edilizia;

VISTI gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, di settore, sovra ordinati e relativi al territorio comunale;

ATTESO CHE , il redigendo Piano Urbanistico Comunale rientra tra i piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica alla luce delle previsioni di cui all'art.6, co.2, del D.lgs. 152/2006 ed art. 2, co.1, Regolamento VAS Regionale;

VISTI i verbali e gli incontri pubblici tenutesi nella sede comunale;

VISTI i contributi pervenuti dai Soggetti Competenti Ambientali (SCA);

RITENUTO di dover procedere all'adozione del *Piano Urbanistico Comunale* e del relativo *Rapporto Ambientale*, costituiti dagli elaborati sopra elencati, ritenendoli in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione , confacenti al pubblico interesse dell'ordinato sviluppo del territorio e conformi a leggi, regolamenti, strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati, così come approvati nel Preliminare del Piano Urbanistico Comunale e il relativo Preliminare di Rapporto Ambientale;

VISTI la Legge 17 agosto 1942, n.1150 *Legge urbanistica*, la Legge Regionale 20 marzo 1982, n.14, la Legge Regionale del 22 dicembre 2004, n.16 *Norme sul governo del territorio*, il Regolamento del 4 agosto 2001, n.5 *Regolamento di attuazione per il governo del territorio*, il *Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2006, n.152 *Norme in materia ambientale* e il D.P.G.R.C. n.17 del 18 dicembre 2009, *Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione Campania*;

Visti:

-la L.1150/42 e ss.mm.ii.;

-il DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- il Dlgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”;
- la Direttiva Europea 2001/42/CE;
- la L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismica e per la semplificazione amministrativa;
- la L.R. 1/2001 “Modifiche alla L.R.19/2009”;
- il Regolamento di attuazione per il governo del Territorio di cui alla Delibera di G.R. n.5/2001;
- il Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategia di cui al D.P.G.R.C. 17/2009;
- Gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Campania di cui alla delibera di G.R. n.203/2010;

Viste :

- la legge n.1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;
- il D.M. 1444/1968 e s.m.i.;
- il DPR 327/2001 art.18,19;
- La Legge regionale n°14 del 20/03/1982 e s.m.i.;
- la L.R. n.16/2004 e s.m.i. –art. 22,23,25 (Burc supp. N.65/2004+Burc n.2/2011);
- la L.r. n.13/2008 con cui di approvano il Piano Territoriale Regionale e le Linee Guida per il Paesaggio;
- la Del. G.R. AGC 16- n.52 del 14.02.2011 (Burc n.14/2011), recante “Comuni fino a 15.000 abitanti. Individuazione degli elaborati da allegare alla proposta di Piano urbanistico Comunale (.....);
- il Regolamento attuazione L.R. 16/2004 n.5 del 4 agosto 2011 artt.3,7,9 (Burc n.52/2011);
- il “Manuale operativo del Reg. 4 agosto 2011 n.5 di attuazione L.R.16/2004 in materia di governo del Territorio”- AGC 16 Gov.del terr. (individuazione ed indirizzo di orientamento);
- la Direttiva europea 2001/42/CE ed il D.Lvo 152/2006 come modificato dal D.Lvo 4/2008;
- il Decreto n. 357/97 e s.m.i.;
- il DPGRC 17/2009 “regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania;
- la DGRC 203/2010- AGC 05 “Indirizzi operativi p procedurali per la VAS”;
- il DPGR 9/2010 “Regolamento con disposizioni in materia di Valutazione d’incidenza”;
- La Circolare G.R.C. – AGC 05 ecc, prot. 765753 del 11.10.2011;

Verificati:

- le ulteriori disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, generali e di settore aventi incidenza sull’attività di pianificazione urbanistica e di disciplina dell’attività edilizia e piu’ in generale della tutela e della salvaguardia ambientale e paesaggistica;
- gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, sovraordinati e relativa alla pianificazione comunale;
- il PTR Piano Territoriale Regionale di cui alla Legge Regionale n.13/2008 con cui si approvano anche le Linee Guida per i Paesaggio;
- il PTCP approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.42 del 25-02-2014 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale pubblicato sul BURC del 10.03.2004, dichiarato coerente al PTR con Delibera di Giunta Regionale n.23/2014 (Burc 12/2004);

Rilevato:

-che il rapporto Ambientale della VAS è redatto conformemente a quanto stabilito dall'Allegato VI di cui all'art.13 del D.Lvo 4/2008, modificativo del D.Lvo 152/2006;

-che il Piano Urbanistico Comunale, sia negli aspetti del quadro conoscitivo, che nello schema strutturale, è coerente con il complesso degli obiettivi, delle indicazioni e delle prescrizioni derivanti da leggi e norme oltre che dalla pianificazione sovraordinata di settore;

-che il Piano Urbanistico Comunale, coerentemente con le indicazioni derivanti dalle Consultazioni con gli SCA e dalle indicazioni pervenute dalla complessa ed articolata attività di partecipazione e consultazione con cittadini, associazioni, istituzioni, ha dettagliato nella sua parte cartografica e normativa gli schemi strutturali della trasformabilità insediativa ed ambientale come contenuti nel Documento Strategico parte integrante del Piano Preliminare di PUC e il rapporto Ambientale preliminare ai sensi dell'art.4 co.2 e dell'art.3 co. 1 del Regolamento d'Attuazione n.5 del 04/08/2011;

-che il PUC, coerentemente con le indicazioni sovraordinate contiene gli elaborati prescritti;

-che il PIANO URBANISTICO COMUNALE in uno con la VAS-RAPPORTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI INCIDENZA E STUDIO GEOLOGICO:

1. è conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali;

2. è conforme agli obiettivi ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di area vasta sovraordinata ed alla pianificazione di settore rilevante per il territorio comunale;

3. fornisce, le indicazioni utili ad individuare i possibili impatti significativo sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta di Piano;

-che il Piano Urbanistico Comunale, quindi, è soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica alla luce delle previsioni di cui all'art.6 co.2 del D.lvo 152/2006 e s.m.i. ed art.2 co.1 del regolamento VAS regionale DPGR 17/2009;

-che per il Piano Urbanistico Comunale, interessa territori appartenenti alla Rete Natura 2000 ed in particolare:

1. Siti di Protezione Ambientale (S.I.C.) (ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat") (Decreto ministeriale 25.03.2005 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (G.U. 8 luglio 2005, n. 157 – Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria) zona comunale interessata SIC IT 8010013 MATESE CASERTANO

2. Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (Z.P.S.) (ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli") (DM 17 ottobre 2007/ Dm dell'8 agosto 2014 (GU n.217 del 18-9-2014)- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare) zona comunale interessata ZPS-IT8010026"Matese " IT 8040021;

3. pertanto è supportato dalla valutazione d'incidenza appropriata ed integrata alla VAS, alla luce di quanto stabilito all'art.10 co. 3 del D.lgs. 152/2006 e dell'art.6 co. 4 del Reg.1/2010 della Regione Campania di cui al DPGR 9/2010.

Dal punto di vista ambientale il territorio di Gioia Sannitica rientra nel **Piano Territoriale Paesistico - Ambito Massiccio del Matese**, approvato con D.M. del 04/09/2000 (G.U. n.254 del 30/10/2010), e parte di esso rientra nel perimetro del **Parco Regionale del Matese** (la zona montana e i centri abitati

posti a monte della Provinciale Gioia - Piedimonte) istituito con delibera di G.R. n.1407 del 12.04.2002 (BURC n.28 del 10.06.2002).

E' inoltre sottoposto al **Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.**

VERIFICATO che non sussiste, nel caso in specie, obbligo di astensione per il Responsabile Unico del Procedimento che non si trova in conflitto di interessi ai sensi del quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione come da regolamenti interni e vigenti;

CONSIDERATO che:

- in attuazione delle disposizioni della Legge n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 5 della L.R. n.16/2004, l'Amministrazione Comunale ha garantito sin dalle fasi iniziali la partecipazione e la pubblicità dei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati;
- al fine di perseguire il piu' ampio coinvolgimento della popolazione e di tutti i soggetti che gravitano sul territorio comunale, nonché di pervenire ad una visione condivisa di efficaci scenari strategici e di sviluppo, l'Amministrazione Comunale, ha, *ab origine*, individuato nella partecipazione il cardine dell'intero processo di pianificazione, declinandola in varie forme con l'obiettivo di coinvolgere tutte le fasce e le categorie della popolazione, così da giungere ad una approfondita e diffusa conoscenza del territorio;
- i processi che scaturiscono dalla partecipazione individuale e collettiva, svolta in forma ampia e democratica, portano alla creazione di ambienti e spazi che meglio esprimono la cultura e l'identità del luogo in tutti i suoi aspetti;
- per assicurare questi obiettivi è consultabile dal sito istituzionale dell'Ente, con l'obiettivo di favorire il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli attori istituzionali, economici e terzi, avvalendosi di una modalità di interazione efficace, favorendo una fase di ascolto permanente all'interno del processo di pianificazione, con la costante pubblicazione dei dati per la loro consultazione;

Ritenuto, pertanto di dover procedere ad adottare il Piano Urbanistico Comunale, costituito dagli elaborati ed allegati sopra richiamati e contenente tra gli altri Rapporto Ambientale con Sintesi non Tecnica, Valutazione d'incidenza e Studio Geologico;

Precisato in relazione all'adozione e alla definitiva approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica:

Nel periodo intercorrente dalla adozione alla approvazione definitiva (quest'ultima avviene ad opera del consiglio comunale) del PUC si applicano le norme di salvaguardia e ad esse si rimanda per la disciplina dei titoli abilitativi richiesti nelle more della definitiva approvazione del Puc.

Il periodo di salvaguardia è da intendersi come lasso di tempo durante il quale il PUC viene rivisto e modificato; durante questo periodo il Puc non è esecutivo al 100% restando esecutivo anche il P.R.G. In caso di contrasto tra le due normative con parametri diversi l'Ente ed il tecnico devono applicare la normativa piu' restrittiva, da cui discende appunto il termine "salvaguardia".

Che l'*iter* di approvazione di un nuovo strumento urbanistico è composto da una serie di fasi che iniziano con l'adozione della proposta di PUC da parte della Giunta Comunale e proseguano con la pubblicazione del piano sull'albo pretorio, per consentire la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Segue la disamina delle controdeduzioni promosse dai cittadini, la verifica

della compatibilità con le previsioni sovra comunali e la definitiva approvazione del piano, con la pubblicazione sull'albo pretorio e sul bollettino regionale.

L'adozione di un nuovo piano (primo *step*) non comporta tuttavia l'immediata decadenza dello strumento vigente, per cui nel periodo (a volte piuttosto lungo) che intercorre tra l'adozione del nuovo strumento e la sua approvazione (rispettivamente, primo ed ultimo *step*) ha ancora piena efficacia il piano preesistente, che viene tuttavia "affiancato" dal piano in corso di approvazione. Si ha quindi la compresenza, *pro tempore*, di due strumenti urbanistici entrambi efficaci, con la conseguenza che l'amministrazione comunale è obbligata ad esercitare azioni specifiche con l'obiettivo di evitare che l'assetto fissato dai piani adottati, ma non ancora approvati, possa risultare compromesso dal rilascio di provvedimenti concessori (essenzialmente, permessi a costruire).

Si tratta della cosiddetta *misura di salvaguardia*, la cui procedura è disciplinata a livello nazionale dall'art.12, comma 3, del D.p.r. n.380/2001, oltre che da specifica legislazione regionale.

L'applicazione della misura è di competenza del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e prevede che si debba sospendere ogni determinazione sulle domande di costruzione se gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che ne formano oggetto risultino in contrasto con il piano *in itinere*.

Questo si traduce nella necessità che le domande di permesso a costruire presentate in un Comune nel quale vi sia un Puc adottato ed un Puc previgente siano rispettose e conformi ad entrambe le previsioni degli strumenti urbanistici, applicando, per prassi consolidata, la disposizione più restrittiva tra le due. I due strumenti urbanistici vanno quindi considerati come due filtri successivi: se la pratica non supera il primo filtro (il piano urbanistico previgente) è respinta senza passare attraverso il secondo (il piano urbanistico adottato, in salvaguardia).

Solo nel caso in cui nei confronti dello strumento urbanistico vigente non si evidenziano i presupposti per un diniego si procede, obbligatoriamente, ad un esame di conformità della richiesta di permesso a costruire con lo strumento urbanistico adottato. In caso di doppia conformità si potrà procedere con il rilascio o, in alternativa, saranno attivate le misure di salvaguardia mediante provvedimento di sospensione. La ripresa dell'*iter* della domanda del titolo abilitativo sospeso avverrà a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico oppure, viceversa, a seguito della mancata approvazione del piano entro cinque anni dall'adozione (decadenza), annullamento o revoca dello strumento adottato.

Le misure di salvaguardia hanno tuttavia un'efficacia meramente provvisoria, fissata dal TU in materia di edilizia in tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico, cinque anni dal momento in cui il piano viene sottoposto all'approvazione dell'amministrazione competente oppure in un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

Infine, secondo la giurisprudenza, l'istituto della misura di salvaguardia ha valenza generale e, come tale, è riferibile a qualsiasi atto dell'amministrazione che possa comportare una modifica dello stato di fatto o di diritto dei suoli difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione.

Di conseguenza esso risulta applicabile non solo al permesso di costruire, ma anche alla denuncia di inizio attività, oggi sostituita dalla Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Appare chiaro come, in questi ultimi casi, ai sensi dell'art.23 del T.U.

edilizia (D.p.r. 380/2001) non si tratterebbe più' di un provvedimento di sospensione ma di una vera e propria ingiunzione a non eseguire le opere, quindi assimilabile ad un diniego che va a neutralizzare la specificità propria della misura di salvaguardia.

Un'ultima riflessione può essere fatta in riferimento a quegli interventi edilizi già avviati antecedentemente all'approvazione del piano: la misura di salvaguardia è riferita all'istanza di rilascio del permesso (o di qualsiasi altro titolo abilitativo e quindi non opera quando tale permesso sia stato già rilasciato al momento dell'adozione del piano). In quel caso, infatti, il rilascio era subordinato alla valutazione dello stato di fatto e di diritto all'atto della presentazione della domanda di permesso, così' come previsto dalla normativa.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del solo responsabile del Settore Tecnico e non anche quello di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico- patrimoniale dell'Ente "Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011, di esecuzione alla legge urbanistica regionale 22 dicembre 2004 n. 16, il Piano Urbanistico Comunale e il relativo Rapporto Ambientale, composti dagli elaborati e dalla documentazione di seguito elencata che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Geologo COFRANCESCO Antonio incaricato della redazione dello Studio Geologico per il PUC con i seguenti elaborati:

STUDIO GEOLOGICO PER IL PUC		
Denominazione		note
Elaborato	Titolo	Carta clivometrica
	Relazione Geologica	Carta del vincolo idrogeologico
	Stratigrafie sondaggi geognostici	Carta aree SIC – ZPS – Natura 2000
	Prove geotecniche laboratorio	Carta del Piano stralcio difesa PSDA
	Stendimenti sismici	Carta dell'idrografia e del potere erosivo
	Indagini nella microzonazione sismica	Carta del Parco del Matese

	Tavole inquadramenti	Carta della Stabilità
	Sezioni Geolitologiche	Carta MOPS I° Livello
	Carta geolitologica	Carta MOPS III° Livello
	Carta Idrogeologica	Carta ubicazione indagini
	Carta geomorfologica	Carta zonizz. Sismica e geotecnica
	Carta del rischio da frana PSAI	

VISTA la documentazione prodotta dal Prof. Arch. CIOFFI Gianluca incaricato della redazione della Valutazione Ambientale con i seguenti elaborati:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		
n.all.	Denominazione	note
Elaborato	Titolo	Scala
	Rapporto Ambientale L.R. 16/2004 e Regolamento n. 5 del 04.08.2011-BURC n° 53 del 08.08.2011 – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152	

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Agronomo PASCALE Loreto incaricato della redazione dello Studio Geologico per il PUC con i seguenti elaborati:

CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO		
Note		
Elaborato	Titolo	Scala
	Relazione agronomica	
	Carta dell'uso agricolo – forestale	

VISTA la documentazione prodotta dall'Arch. Gilda EMANUELE incaricata della redazione del Piano Urbanistico Comunale con i seguenti elaborati:

PIANO URBANISTICO COMUNALE		
n.all.	Denominazione	note
Elaborato	Titolo	Scala
A.1	Relazione	
A.2	Norme Tecniche di Attuazione	

A.3	Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale	
	Inquadramento Territoriale	
	Rilievo Aerofotogrammetrico	
	Piano Territoriale Paesistico	
	Piano Parco Regionale del Matese	
	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	
	Rete Ecologica Europea "Natura 2000"	
	Piano Territoriale Regionale	
	Vincolo Idrogeologico	
	Perimetrazione Centro Storico	
	Perimetrazione Centro Abitato	
	Piano Regolatore Esistente	
	Rete Idrica	
	Rete fognaria	
	Rete gas	
	Quadro d'insieme	
	Zonizzazione di dettaglio	1:5000
	Zonizzazione di dettaglio	1:5000
	Zonizzazione di dettaglio	1:2000
	Tabella Tipi EDilizi	

VISTA la documentazione prodotta dal Dott. Ing. FIONDELLA Gianfranco incaricato della redazione della Zonizzazione Acustica per il PUC con i seguenti elaborati:

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Note		
Elaborato	Titolo	Scala
	Relazione Piano Zonizzazione Acustica	
	Regolamento acustico comunale	
	Tavola Quadro Unione	
	TAVOLA GR-A	
	TAVOLA GR-B	
	TAVOLA GR-C	
	TAVOLA GR-D	

ritenendoli in linea con gli indirizzi dell'amministrazione, confacenti al pubblico interesse dell'ordinato sviluppo del territorio e conformi a leggi, regolamenti, strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati, così come approvati nel Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e il relativo Preliminare di Rapporto Ambientale;

2. DI DARE ATTO CHE la adozione del Piano Urbanistico Comunale, a seguito di contestuale pubblicazione sul BURC e sito web di questo Comune (albo pretorio on – line) entrano in vigore le misure di salvaguardia , di cui all'art.10 della L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii. , che impongono agli Uffici preposti di sospendere per un periodo massimo di 12 mesi, le istanze per le attività edilizie in contrasto con il nuovo strumento urbanistico; mentre sono fatti salvi gli interventi edilizi ai sensi della L.R. 28/12/2009 n.19, come modificata ed integrata dalla L.R. 05/01/2011 n. 1 (Piano casa), fino alla scadenza stabilita dalla stessa legge o successive proroghe;

3. DI DARE ATTO che, ai sensi della L.R.C. 16/2004 , ed Regolamento n.5/2011 e del D.lgs. 152/2006, per l'adottato PUC, Rapporto Ambientale e Valutazione di Incidenza dovrà essere garantita la partecipazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento;

4. DI COMUNICARE al responsabile del Procedimento e Autorità Procedente, l'adozione del PUC, del rapporto Ambientale e valutazione di Incidenza, demandando gli adempimenti degli atti connessi e consequenziali previsti dalla Legge Regionale n.16/2004, dal Regolamento n.5/2011, e dal D.lgs. 152/2006;

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione per giorni 60 del PUC, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), sul sito web del Comune, all'albo Pretorio ed al deposito degli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

6. DI DEMANDARE al responsabile del procedimento di compiere tutti gli adempimenti afferenti il prosieguo dell'*iter* formativo del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ivi compreso il deposito del Piano e degli altri documenti adottati presso l'Ufficio Tecnico e la Segreteria, per la consultazione che potrà avvenire il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'Ufficio Tecnico;

7. DI SPECIFICARE in particolare:

-di mettere a disposizione del pubblico, mediante deposito presso il Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, per 60 giorni consecutivi, la proposta di

PUC, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e di dare contestuale avvio dell'avvenuto deposito sul B.U.R.C. , sul sito web ufficiale ed all'Albo Pretorio del Comune (art.2 c.6- art. 3 c.2 del Regolamento n.5/2011), dando atto:

-che entro lo stesso periodo (60gg.) è consentito, ai sensi del comma 3 dell'art.7 del Regolamento, a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti proposte di modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano;

-che saranno ritenute valide le osservazioni, pervenute nei termini e prodotte in triplice copia, una della quale resa legale mediante applicazione di una marca da bollo nella misura di legge vigente.

A tal uopo il Responsabile del Settore Urbanistico e Gestione del Territorio istituirà apposito registro ove annotare le osservazioni e/o richieste di modifiche al piano con indicazione della valutazione delle stesse.

-che, ai sensi del comma 3) dell'art.3 del Regolamento, la G.C. entro 90 gg. dalla pubblicazione valuterà le osservazioni al Piano pervenute entro i termini di cui all'art.7 del Regolamento;

- che, anche in attuazione della L. n.241/90, il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati sia fondamentale nel procedimento di formazione e approvazione del Piano e che tale coinvolgimento possa avvenire utilizzando forme idonee di pubblicità (art.7 c.1 del Regolamento n. 5/2011);

- che, dell'avvenuto deposito degli atti, venga data informazione anche mediante pubblicazione di apposito avviso su un giornale a diffusione provinciale.

9. DI SIGNIFICARE ALTRESI' che le variazioni intervenute, di qualsivoglia natura, relative a modifiche e/o sostituzioni di enti, organi o soggetti rispetto a quelli individuati *ab origine*, generano immediatamente il subentro delle nuove figure istituzionali, con ogni effetto e conseguenza di legge, senza porre a carico di questo Ente alcun onere o formalità.

10. DI DARE ATTO che, entro 90 gg. dalla pubblicazione, saranno valutate e recepite le osservazioni al Piano di cui all'art.3, comma 3, del Regolamento Regionale di Attuazione n.5/2011, che dovranno pervenire, entro 60 giorni continuativi decorrenti dalla pubblicazione; allo scopo, si evidenzia che saranno ritenute valide le osservazioni pervenute entro il termine di 60 giorni come sopra indicato, da produrre in triplice copia, una delle quali resa legale mediante applicazione di una marca da bollo nella misura di legge vigente,

11. DI TRASMETTERE all'Autorità competente in materia ambientale per lo svolgimento delle attività tecniche istruttorie per l'acquisizione e valutazione della documentazione, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti che saranno inoltrati;

12. DI INFORMARE l'Amministrazione Provinciale di Caserta, al fine di consentire l'avvio dell'esercizio di coordinamento dell'attività di formazione di competenza;

13. DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti il PUC, parte in formato digitale e parte in formato cartaceo restano depositati agli atti del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio , quale parte integrante e sostanziale .

14. Gli stessi saranno altresì contenuti anche su supporto informatico costituito da DVD per poi essere pubblicati, tra l'altro, sul sito informatico dell'Ente alla Sezione dedicata denominata PUC;

15. DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole ed unanime, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134

comma 4 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Claudio E. MELILLO

LA GIUNTA COMUNALE

- ✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: **"ADOZIONE PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5 DEL 04/08/2011, DI ESECUZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22/12/2004 N. 16."**;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come innanzi riportati;

Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
2. Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
dott. GIUSEPPE GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlo Piscitelli

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio al n. 184 in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Gioia Sannitica, 16-06-2022

Il Segretario Comunale
Carlo Piscitelli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Gioia Sannitica, 16-06-2022

Il Segretario Comunale
Carlo Piscitelli